

Pubblicato il 06/05/2021

N. 00455/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00597/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 597 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Urban Vision Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Carlo Maria Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso il loro studio in Milano, via Senato, 37;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia ed Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della determinazione dirigenziale 1 aprile 2021 prot. n. 180559 (doc. 8), notificata a mezzo PEC in pari data, recante ordine di copertura del telo pubblicitario di proprietà della ricorrente installato sui ponteggi a ridosso dell'edificio di Piazza San Babila – lato Corso Venezia, impartito ai sensi dell'art. 22, comma 5, secondo periodo, del Nuovo Regolamento **Canone Unico** Patrimoniale – Sezione I;

b) della medesima determinazione dirigenziale 1 aprile 2021, prot. n. 180559 (doc. 8), notificata a mezzo PEC in pari data, ove implicitamente recante ordine di rimozione dell'impianto pubblicitario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 5, primo periodo del nuovo Regolamento **Canone Unico** Patrimoniale – Sezione I (doc. 15);

c) in quanto occorra, del verbale di contestazione n. 8165396-1, elevato dalla Polizia Locale in data 23 marzo 2021 e notificato il successivo 29 marzo (doc. 6), nella parte in cui dispone a carico della ricorrente la sanzione accessoria della rimozione dell'impianto pubblicitario entro 10 giorni e nella misura in cui tale provvedimento integri esercizio del potere ordinatorio previsto dall'art. 22, comma 5, primo periodo, del nuovo Regolamento **Canone Unico** Patrimoniale – Sezione I;

d) dell'art. 22, comma 2, lett. b) del nuovo Regolamento **Canone Unico** Patrimoniale – Sezione I (doc. 15), ove interpretato nel senso che esso qualifichi come abusiva l'attività di diffusione di messaggi pubblicitari proseguita oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione nelle more dell'istruttoria del procedimento di rinnovo;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Urban Vision S.p.A. il 28/4/2021:

e) della determinazione dirigenziale 20 aprile 2021, prot. n. 214532, recante “provvedimento di rigetto della domanda di rinnova dell'autorizzazione per l'esposizione di un telo monofacciale su ponteggio afferente all'edificio di Piazza san Babila 5, fronte Corso Venezia” (doc. 17);

f) della determinazione dirigenziale 21 aprile 2021, prot. n. 218735 del 22 aprile 2021, recante “provvedimento di rigetto PG 0214532 del 20 aprile 2021 relativo alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione per l'esposizione di un telo monofacciale su ponteggio afferente all'edificio di Piazza San Babila 5, fronte corso Venezia: conferma del provvedimento. Controdeduzione alle osservazioni presentate con nota del 9 aprile 2021” (doc. 18);

g) in quanto occorre, dell'art. 4, comma 2, dell'Allegato A al Nuovo Regolamento **Canone Unico** Patrimoniale (doc. 15), ove interpretato nel senso che esso trovi applicazione alla fattispecie per cui è causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 ed al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione del dott. Giovanni Zucchini ed uditi per le parti i difensori intervenuti in collegamento da remoto come da verbale;

Considerato, seppure ad un primo esame e salvi i successivi approfondimenti, che:

- la società esponente è stata autorizzata alla posa dell'impianto pubblicitario sino al 20.3.2021 ed ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione prima della citata scadenza;
- parimenti, anche il Condominio ha presentato domanda di rinnovo della concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori sullo stabile di Corso Venezia;
- a detta del Comune, tuttavia, a seguito della scadenza del titolo originario e nelle more della domanda di rinnovo sia dell'autorizzazione sia della connessa concessione di occupazione del suolo pubblico, il messaggio (o telo) pubblicitario dovrebbe essere coperto;
- la decisione dell'Amministrazione, tuttavia, finisce sostanzialmente per impedire all'esponente l'esercizio della propria attività di impresa nel corso del procedimento di rinnovo dei titoli e per una durata di fatto indeterminata;
- la copertura del messaggio, infatti, inibisce la concessione dello spazio pubblicitario da parte di Urban Vision ai vari operatori economici interessati, con conseguente grave pregiudizio per l'esponente;
- nelle more della decisione nel merito, dove potranno essere meglio approfondite le questioni poste all'attenzione del Tribunale, devono pertanto essere sospesi i provvedimenti impugnati, laddove inibiscono all'esponente la posa dei messaggi pubblicitari;
- restano salve, ovviamente, le determinazioni che il Comune adotterà in ordine al rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico, oltre che le altre iniziative che l'Amministrazione ha il potere di assumere per fare fronte ai lamentati fenomeni di abuso nell'esposizione dei mezzi pubblicitari;
- le spese della presente fase possono essere compensate, viste la novità e la

complessità della presente vicenda contenziosa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),
accoglie e per l'effetto:

- a) sospende i provvedimenti impugnati, come in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 novembre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 e del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Zucchini

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO